

## **Il rapporto di lavoro Il collocamento dei disabili**

Le imprese che hanno un numero di dipendenti maggiore di 15 sono obbligate ad inserire nell'organico una percentuale di lavoratori che, a causa delle loro condizioni fisiche, incontrano difficoltà nell'accesso al lavoro.

La norma che ha riformato il collocamento obbligatorio è la legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Le aziende con un numero di dipendenti tra i 15 e i 35 sono obbligate ad assumere, in caso di nuove assunzioni, un lavoratore disabile; i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti devono obbligatoriamente assumere due lavoratori disabili; nelle aziende che hanno più di 50 dipendenti il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili.

La mancata assunzione, da quando sorge l'obbligo, dei disabili comporta per le aziende il pagamento di sanzioni amministrative. Per contro, l'assunzione dei disabili è incentivata; la legge prevede, infatti: la fiscalizzazione totale dei contributi dovuti per otto anni se la riduzione della capacità lavorativa è superiore al 79% o se l'handicap è psichico o intellettuale; la fiscalizzazione al 50% se la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67% e il 79%; il rimborso parziale dei costi per l'adeguamento del luogo di lavoro se la riduzione della capacità lavorativa è superiore al 50%.

Per ottenere le agevolazioni all'assunzione il datore di lavoro deve presentare i programmi di inserimento del disabile al servizio provinciale di collocamento.

Il nuovo sistema del collocamento obbligatorio si basa sul sistema delle convezioni tra datore di lavoro e servizio provinciale di collocamento.

I lavoratori aventi diritto all'inserimento obbligatorio sono:

- gli affetti da minorazioni fisiche, psichiche e coloro che subiscono una riduzione delle capacità lavorative maggiore del 45%;
- gli invalidi del lavoro con una invalidità superiore al 33%;
- i non vedenti e i sordomuti;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio o a seguito di atti di terrorismo o della criminalità organizzata.

Il datore di lavoro deve presentare all'ufficio competente la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo.

Se, nelle graduatorie dell'ufficio, sono presenti le qualifiche richieste si procede all'inserimento.

L'assunzione può essere nominativa nei casi di:

- convenzione stipulate con l'ufficio provinciale per il collocamento;
- per i datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35;
- per il 50% per i datori che hanno un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50;
- per il 60% per i datori di lavoro che hanno più di 50 dipendenti.

Per ogni approfondimento consultare i siti linkati e rivolgersi agli Assessorati provinciali al lavoro ed ai servizi territoriali per l'impiego.